

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO II<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 6 aprile 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

#### I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Massimiliano Atelli – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**1. RICORSO U.S. CITTÀ DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA UDINESE/PALERMO DEL 19.3.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 del 21.3.2017)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara..  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SILVESTRI LUIGI SEGUITO GARA VIBONESE/FIDELIS ANDRIA DEL 26.3.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.3.2017)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese Calcio di Vibo Valentia.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza Vice Presidente; Avv. Stefano Agamennone – Componente; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

**3. RICORSO A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. TOMI GIOVANNI SEGUITO GARA PONTEDERA/PRATO DEL 1°4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 175/DIV del 3.4.2017)

La C.S.A. sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Prato di Prato riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.  
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4. RICORSO PIACENZA CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/PIACENZA 26.03.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 28.03.2017)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Piacenza Calcio 1919 di Piacenza, dichiara estinto il procedimento.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Stefano Palazzi

**Publicato in Roma il 6 aprile 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio